



COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E LA PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE AZZURRA PER IL TRASPORTO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di aprile alle ore 18.00
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

- | | | |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | Ferraroni Cristina | Sindaco |
| 2 | Allodi Giovanni | Vice Sindaco |
| 3 | Varuzza Veronica | Effettivo |
| 4 | Cecchella Sergio | Assessore |
| 5 | Rossi Mauro | Assessore |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
5	0

Partecipa all' adunanza il Segretario Comunale Dott.D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Ferraroni Cristina assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA G.C. 38 /2021
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale intende realizzare servizi di trasporto assistito per persone disabili;
- le prestazioni necessarie allo svolgimento del servizio di trasporto speciale per inserimento scolastico di alunni disabili sono particolarmente attinenti al servizio di trasporto assistito per persone disabili, anche tenuto conto delle sinergie organizzative con i percorsi di trasporto sociali già in essere;
- la Pubblica Assistenza Croce Azzurra, dispone di propri automezzi, da adibire allo svolgimento dell'attività di che trattasi, con priorità rispetto ad altre richieste;

PRESO atto che la Pubblica Assistenza Croce Azzurra è una organizzazione di volontariato iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 4 della Legge regionale n.34/2002" Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale “;

PRECISATO per altro, che se queste attività venissero svolte ed organizzate direttamente comporterebbero per l'Ente un esborso maggiore, il che vanificherebbe il fine ultimo del legislatore che è quello di contenere e ridurre la spesa pubblica;

DATO ATTO che:

- non esistono, nella dotazione organica dell'Amministrazione Comunale, le professionalità necessarie, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, per lo svolgimento in forma diretta di tale servizio;
- la misura del compenso individuato con la presente, ancorché definita in modo forfettario piuttosto che come rimborso spese, è stabilita a seguito di esame dei costi effettivamente necessari per l'espletamento del servizio di che trattasi, quale presupposto per l'assunzione da parte della Pubblica Assistenza Croce Azzurra della convenzione con il Comune;
- sono rispettate le condizioni di economicità in quanto il prezzo del trasporto, comprensivo degli oneri organizzativi, è in linea con quelli praticati, per altri servizi analoghi, nell'ambito di contratti stipulati dall'Amministrazione a seguito di procedure ad evidenza pubblica, avendo quindi riscontrato le condizioni di economicità;
- la Pubblica Assistenza Croce Azzurra svolge tale servizio per scopi istituzionali propri e senza fini di lucro e dispone di personale e mezzi per l'efficace realizzazione delle attività di che trattasi;
- risulta quindi efficace e conveniente per l'Amministrazione il ricorso alla Pubblica Assistenza Croce Azzurra piuttosto che reperire tali prestazioni mediante libero mercato;

DATO ATTO che:

- Il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 6 giugno 2016, n. 106”, riconosce il valore e la funzione sociale del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione solidarietà e pluralismo...;
 - l'art. 4 riconosce come “enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, incluse le cooperative sociali, le reti associazioni, le società di mutuo soccorso, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali...”;
 - l'art. 56 prevede che “le Amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali e di interesse generale se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato o alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate, l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità trasparenza partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative alle medesime”;

RICHIAMATA la legge quadro per i Servizi Sociali n. 328 dell' 8.11.2000, " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ", art. 1, comma 5, che indica che "alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono *soggetti pubblici* nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale;

VISTA la L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26";

VISTO l'art. 12 della suddetta legge regionale che prevede, al fine di realizzare situazioni uniformi, che la Giunta regionale possa emanare schemi di convenzione tipo per la regolamentazione dei rapporti intercorrenti fra le Istituzioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi, relativamente alla gestione di attività di interesse pubblico;

DATO atto che lo schema oggetto della citata deliberazione costituisce una linea guida cui i soggetti interessati possono attenersi, fatti salvi ovviamente gli opportuni adattamenti richiesti dalla natura e dimensione delle attività oggetto di convenzione, dagli obiettivi individuati di comune intesa fra i contraenti, nonché da quant'altro gli stessi ritengano di dover specificamente regolamentare;

RITENUTO comunque opportuno ribadire che in osservanza alla succitata L.R. n. 37/96 e della L. n. 266/91 di riferimento, rimane tassativo che l'intervento delle Organizzazioni di volontariato in rapporti convenzionali con le Istituzioni pubbliche può essere esclusivamente carattere complementare e non sostitutivo rispetto alle competenze proprie delle stesse Istituzioni pubbliche;

EVIDENZIATO che:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, all'art. 139, ha attribuito ai Comuni in relazione alla scuola primaria e secondaria di primo grado, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- l'attività di trasporto scolastico speciale rientra tra le misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile previste anche dall'art. 8 della L. 104/1992, che sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici;
- la legge citata prevede inoltre: *"i Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone Handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici"*;
- la L.R. 26/2001 all'art. 5 prevede *"I Comuni provvedono nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso"*;
- il comma 7 dell'art. 4 del DL. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", che recita:
"E' consentita l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, le associazioni sportive dilettantistiche, le cooperative sociali, ai sensi delle vigenti normative nonché le convenzioni siglate con le associazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività cooperazione allo sviluppo, previste dalla vigente normativa";
- l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- lo statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n. 57/1991 e successive modificazioni, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 7, comma 3, lettera g), prevede "sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute psico-fisica in collaborazione con le strutture sanitarie deputate in tal fine, coi privati e le associazioni di volontariato";

- l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

POSTO che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

VISTO:

- il D.Lgs 460/97 avente per oggetto "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
- la delibera n. 32 del 20/01/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida per l'affidamento di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

RICHIAMATO l'art. 10, comma 1 lettera b) e c), del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con atto di consiglio comunale n.67/1992, che recita:

- "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- lettera b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano prevalentemente a beneficio della popolazione del Comune;
- lettera c) di enti privati, associazioni, fondazioni o altra istituzione di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;"

VISTA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14/05/2020 di approvazione della Convenzione tra il Comune di Poviglio e la Pubblica Assistenza Croce Azzurra per il trasporto disabili e anziani presso il centro Diurno;

DATO ATTO che, come in passato s'intende fornire all'utenza, in supporto alle famiglie, un servizio mirato di trasporto, mediante utilizzo del mezzo della Pubblica Assistenza- Croce Azzurra Poviglio Boretto e Brescello;

VISTA la corrispondenza via mail tra l'Amministrazione e la Presidenza della Croce Azzurra per un importo stimato presunto da rimborsare pari a € 5.200,00;

PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento contabile, di cui alla "Riforma dell'armonizzazione dei sistemi contabili" approvato dal D.Lgs.vo n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l'altro, prevede nuove regole di gestione per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n° 12 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n° 118/2011 e ss.mm.ii) e il D.U.P. 2021-2023;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n° 32 del 09/04/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 – Approvazione parte finanziaria – Assegnazione dei budget ai Responsabili di Settore;

PRECISATO che dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento contabile, di cui alla "Riforma dell'armonizzazione dei sistemi contabili", approvato dal D. Lgs. vo 23/6/2011 n.118, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e correttivo;

RILEVATO che il Funzionario Capo del Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura, dott.ssa Cristina Cerri, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs.vo

267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere:
FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Funzionario Capo del Settore Finanziario, rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 1° comma, art. 147 bis 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere:
FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) DI AUTORIZZARE il servizio di trasporto per persone anziane dalla propria abitazione al Centro Diurno e viceversa, per Persone Disabili c/o persone con disagio economico, confermando quanto stabilito nella Convenzione tra il Comune di Poviglio e l'Organizzazione di Volontariato "Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Azzurra", allegata alla delibera di G.C. n.37/2020, al fine di dare continuità al servizio di trasporto di persone anziane al centro diurno di Poviglio e per persone disabili in luoghi di assistenza per un impegno forfait di € 5.200,00 per la durata dell'intero anno 2021;
- 2) DI DARE ATTO che la Pubblica Assistenza Croce Azzurra è tenuta a rispettare le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla G.C. n° 154 del 11/12/2013, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.LGS. n. 165/2001 e s.m.;
- 3) DI CONFERMARE le tariffe a carico degli utenti approvate con delibera di G.C. n. 44/2012 del 04/04/2012;
- 4) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura sottoscriverà la succitata convenzione per conto del Comune di Poviglio ai sensi della normativa vigente in materia, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa ed il recupero dei rimborsi;
- 5) DI INCARICARE il Responsabile del Settore interessato a porre in essere ogni successivo adempimento connesso alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013, derivanti dall'assunzione del presente atto;
- 6) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012;
- 7) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- 8) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

**OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POVIGLIO E LA PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE AZZURRA PER IL TRASPORTO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021**

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 24/04/2021

il Responsabile del settore:

Cristina Cerri

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li ,24/04/2021

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE